

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 320/2003 del 17/12/2003

Deliberazione n. 320/2003 del 17/12/2003 legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

Le Soa, in sede di variazione dell'attestazione per le fattispecie previste dalla determinazione n. 40/2000, fatte salve le verifiche previste per il riconoscimento della fattispecie oggetto di variazione, devono procedere all'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 1, lett. g) e h) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e di riscontrare che non siano intervenute operazioni di cessione o di affitto dopo il precedente rilascio dell'attestazione. La tariffa da applicare alla variazione dell'attestazione nelle fattispecie indicate ai numeri 1 e 3 della lettera A), della determinazione n. 40/2000, è determinata, stante la suddetta attività di verifica, moltiplicando il fattore 0,05 per l'importo minimo risultante dall'applicazione della formula di cui all'allegato E con riferimento alle categorie e classifiche previste nella precedente attestazione. Qualora l'impresa richieda più modifiche dell'attestazione (variazione di più requisiti generali o variazione di requisiti speciali e generali) la tariffa per le variazioni suddette è ridotta del 50%. E' fatto obbligo alle Soa, in sede di variazione dell'attestazione in corso di validità relative ad imprese attestate prima del 5 giugno 2002 sulla base di requisiti provenienti da cessioni o affitto d'azienda, di trasmettere all'Autorità, conformemente a quanto indicato al punto e) della determinazione n. 11/2002, copia dell'atto di cessione e di informarla degli adempimenti relativi al ridimensionamento, oppure al ritiro, dell'attestazione posseduta dall'impresa cedente o locataria.